



9410-13

OGGETTO: Sentenza  
Disciplinare CSM

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto Preden

Primo Presidente f.f.

R.G.N. 24592/12

Dott. Mario Adamo

Presidente di Sezione

Dott. Renato Rordorf

Presidente di Sezione

Dott. Maurizio Massera

Consigliere

Cron. 9410

Dott. Fabrizio Forte

Consigliere

Rep.

Dott. Carlo Piccininni

Rel. Consigliere

Ud. 12.3.2013

Dott. Aurelio Cappabianca

Consigliere

Dott. Giovanni Mammone

Consigliere

Dott. Paolo D'Alessandro

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

CD , elettivamente domiciliato in Roma, via  
Cosseria 2, presso AP , rappresentato e  
difeso dall'avv. Pietro Quinto giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione,  
Ministro della Giustizia, Consiglio Superiore della  
Magistratura;

136  
/ 13



- intimati -

avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 116/12 del 25.9.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.3.2013 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. Marchese su delega per ;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con sentenza del 25.9.2012 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura infliggeva a , Presidente del Tribunale di Arezzo, la sanzione dell'ammonimento, avendolo ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, lett. n ) d.lgs. 06/109, per aver dato attuazione ai propri decreti di variazione tabellare del 2.10.2009, nonostante il parere negativo espresso al riguardo dal Consiglio Giudiziario cui erano stati comunicati il 14.1.2010, e quindi con sensibile ritardo rispetto alla data di adozione.

Avverso la decisione Centonze proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resistevano



gli intimati.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 12.3.2013.

#### Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione C ha rispettivamente denunciato:

1 ) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 109 del 2006, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. c ), in ragione del fatto che la contestazione era stata mossa in relazione al duplice aspetto della immediata attuazione della variazione delle tabelle e della loro tardiva trasmissione al Consiglio Giudiziario, mentre la gravità dell'inosservanza delle norme - sulla cui base è stata inflitta l'ammonizione - è stata poi ravvisata sia per l'elemento soggettivo che per il suo contenuto, atteso che la detta variazione sarebbe stata sollecitata dall'intento di alleggerire il carico di lavoro del Presidente, e quindi nel suo stesso interesse. La sanzione irrogata, conclusivamente, sarebbe stata quindi inflitta " per fatti estranei e diversi da quelli oggetto di contestazione ";

2 ) violazione dell'art. 2, comma 1 lett. n ) d.lgs. 109 del 2006, nonché dell'art. 7 bis R.D. n. 12 del 1941, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. b ), poiché l'immediata attuazione delle variazioni sarebbe stata



disposta in via di urgenza, ai sensi dell'art. 7 bis R.D. 12/1941, sicchè non sarebbe ipotizzabile alcuna violazione di legge, tanto più che l'iniziativa era stata adottata prima che il Consiglio Giudiziario esprimesse il suo parere.

Quanto poi al preteso ritardo nella trasmissione dei decreti in questione al Consiglio Giudiziario, lo stesso sarebbe insussistente non essendo previsto alcun termine al riguardo, mentre comunque non potrebbe essere qualificata grave la condotta di esso ricorrente, salvo a desumere la gravità dal fatto in sè della violazione, dalla quale sarebbero viceversa derivati effetti positivi a livello organizzativo;

3 ) violazione dell'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. b ), con riferimento all'affermata insussistenza dei presupposti per qualificare la condotta oggetto di contestazione di scarsa rilevanza, giudizio ancorato esclusivamente agli effetti pregiudizievoli riconducibili alla valutazione negativa del Consiglio Giudiziario.

Osserva il Collegio che è infondato il primo motivo di impugnazione, non essendo ravvisabile la denunciata immutazione del fatto contestato, atteso che la condotta asseritamente illecita è stata dapprima compiutamente indicata nel capo di incolpazione e ne è



stata poi ritenuta la sussistenza ( interesse personale nel provvedere e ritardo di trasmissione delle disposte variazioni ), in essa compresa il contestato giudizio di gravità della condotta.

E' viceversa fondato il secondo motivo di ricorso.

La contestazione mossa nei confronti di DC è stata infatti focalizzata nella grave violazione di legge che sarebbe stata determinata sia dalla immediata attuazione data ai sopra richiamati decreti di variazione, che dalla loro tardiva trasmissione al Consiglio Giudiziario.

Tuttavia l'addebito risulta inconsistente poichè l'art. 7 bis, secondo comma, R.D. 30.1.1941, n. 12, richiamato nei decreti in questione, prevede l'immediata esecutività dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici concernenti le tabelle, salve le successive determinazioni degli organi deputati a decidere in via definitiva.

Da ciò deve conseguentemente desumersi che nel concreto non è ravvisabile alcuna violazione di legge sotto tale aspetto.

Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi per quanto concerne l'addebito relativo al ritardo con cui sarebbe stata effettuata la trasmissione delle tabelle al Consiglio Giudiziario.



In proposito occorre innanzitutto considerare che non è previsto alcun termine per dare corso alla prescritta trasmissione della documentazione in oggetto.

Inoltre non sarebbe in ogni modo individuabile una diretta responsabilità al riguardo del Presidente del Tribunale, essendo compito del personale amministrativo provvedere al materiale inoltrato delle disposte variazioni.

Per di più, ove astrattamente configurata una responsabilità del Presidente, si tratterebbe comunque di " culpa in vigilando ", aspetto del tutto ignorato dalla Sezione Disciplinare nella decisione contestata e rispetto al quale, conseguentemente, non è stato emesso alcun giudizio di gravità sui possibili ( fra l'altro negati ) effetti pregiudizievoli discendenti dal ritardo nella trasmissione.

Resta infine assorbito il terzo motivo di ricorso, in relazione al quale non sembra tuttavia inutile evidenziare la correttezza del rilievo del ricorrente, per il quale il giudizio di rilevanza della condotta censurata non può essere desunto unicamente dal giudizio negativo espresso al riguardo dal Consiglio giudiziario.

Conclusivamente deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, mentre va rigettato il primo e resta



assorbito il terzo.

Ne discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M. per un nuovo giudizio, finalizzato a verificare la sussistenza di una eventuale responsabilità del ricorrente a titolo di colpa, in relazione alla tardiva trasmissione delle variazioni tabellari oggetto della contestazione al Consiglio Giudiziario.

Devono infine essere dichiarate non ripetibili le spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 12.3.2013

Il consigliere estensore

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

Il Presidente

Depositata in Cancelleria  
18 APR. 2013  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI



CASSAZIONE *.net*